



# COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**ORDINANZA N. 200 del 24-12-2024**

**Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AD ECCEZIONE DI QUELLI CLASSIFICATI A BASSO RISCHIO F1-F2 DALLE ORE 21:00 DEL 24/12/2024 ALLE ORE 23:59 DEL 6/01/2025**

**LA SINDACA**

## **PREMESSO**

- che nell'ambito delle manifestazioni e festeggiamenti che si terranno nelle notti di Natale e Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, potrebbero determinarsi problematiche di ordine pubblico, sicurezza della pubblica incolumità e vivibilità del territorio cittadino;
- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc.
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento; qualora tali artifici esplodano proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, possono causarne spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;
- che i danni arrecati agli animali possono integrare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v.art.544 bis) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;

- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del Dpr 31 marzo 1979 per cui “è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”;

### **DATO ATTO**

- che per “incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.

### **RILEVATA**

- altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

### **CONSIDERATO**

- che risultano già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;
- che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;
- che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale.

### **VISTI**

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;
- la circolare del Ministero dell'Interno n°557/PAS/U/016223/XV.H.8 del 02/12/2022 del Dipartimento della pubblica Sicurezza Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento avente ad oggetto “Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione repressione degli illeciti in materia –

Indicazioni alle Autorità Provinciali di P.S. per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno "Servizio R.I.SE.C";

- le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del Ministero della Salute del 01.04.2022 pubblicata in G.U. n. 79 del 04.04.2022;
- l'art. 50 del [D.L.gs](#) 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del [D.L.gs](#) n° 267/00;
- la L. 24.11.81 n° 689;
- la L. 24.07.08, n° 125;
- la L. 15.07.09, n° 94;
- l'articolo 3 D.p.r 31 marzo 1979;
- l'art. 659 c.p.
- l'art. 3 del Regolamento Tutela animali del Comune di Frascati approvato con D.C.C. n° 74 del 19/10/2009;

### **ORDINA**

**IL DIVIETO DI UTILIZZO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI FUOCHI DI ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE, DALLE ORE 21:00 DEL 24/12/2024 ALLE ORE 23:59 DEL 06/01/2025 AD ECCEZIONE DI QUELLI CLASSIFICATI CON SIGLA "F1" E "F2" A BASSO RISCHIO E A BASSO IMPATTO RUMOROSO DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE NELLE AREE PRIVATE.**

### **DISPONE CHE**

- L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 (da Euro 50,00 a Euro 500,00) fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'autorità giudiziaria;
- Le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 20 comma 5 della sopra legge citata;
- Le violazioni in materia perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti ai termini di legge;
- Gli agenti della polizia locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia facciano osservare la presente ordinanza;
- Del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza anche mediante pubblicazione sul sito internet comunale e attraverso la pubblicazione sui social network più diffusi;
- La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra eventuale ordinanza che dovesse contrastare nei contenuti;

### **RACCOMANDA**

- Agli esercenti la potestà genitoriale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi

### **TRASMETTE**

REGISTRO GENERALE Atto n.ro 200 del 20-12-2024

La presente Ordinanza a:

- alla Prefettura – U.T.G. di Roma;
- alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- alla Questura di Roma - Commissariato di P.S. di Frascati;
- al Gruppo Carabinieri di Frascati;
- al Gruppo della Guardia di Finanza di Frascati;
- al Gruppo Carabinieri Forestali di Roma;
- al Parco dei Castelli Romani;
- alla XI^ Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;
- alla Asl RM6.

### **DISPONE**

- L'immediata efficacia dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line;

### **AVVERTE**

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato:

- ricorso al Prefetto di Roma entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento;
- oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

**La Sindaca**  
**Sbardella Francesca**

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate